C/2025/4223

30.7.2025

**Sintesi della decisione della Commissione**

**del 23 aprile 2025**

**relativa a una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925**

**(Case DMA.100044 — Meta – online intermediation services – marketplace)**

*[notificata con il numero C(2025) 2547]*

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(C/2025/4223)

*Il 23 aprile 2025 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925 ([1]). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.*

## 1. **INTRODUZIONE**

(1) La presente decisione («decisione») modifica la decisione C(2023) 6105 final della Commissione, del 5 settembre 2023 («decisione sulla designazione di Meta») e rimuove Marketplace dall'elenco dei servizi di piattaforma di base designati a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/1925. Meta ha dimostrato che Marketplace non ospita più un numero significativo di utenti commerciali e di conseguenza non costituisce più un punto di accesso importante che collega utenti commerciali e utenti finali.

## 2. **PROCEDIMENTO**

(2) Il 5 marzo 2024 Meta ha presentato una «richiesta di riconsiderazione» sulla base dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1925.

(3) In tale richiesta, in primo luogo Meta ha sostenuto di aver attuato importanti misure supplementari per tutelare l'uso da consumatore a consumatore («C2C») di Marketplace e rimuovere da tale servizio gli utenti commerciali. In secondo luogo Meta ha fornito nuove prove di carattere economico che, a suo parere, dimostrano che Marketplace non è un «punto di accesso importante» affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali.

(4) Tra aprile 2024 e gennaio 2025 la Commissione ha inviato a Meta tre richieste di informazioni per ottenere maggiori dettagli sulle modifiche apportate a Marketplace e sull'impatto che tali modifiche hanno avuto sul numero di utenti commerciali del servizio.

## 3. **QUADRO GIURIDICO**

(5) Il regolamento (UE) 2022/1925 stabilisce una serie di criteri oggettivi rigorosamente definiti per qualificare come gatekeeper una piattaforma online di grandi dimensioni. La designazione deve essere effettuata in relazione a uno o più servizi di piattaforma di base forniti dall'impresa che costituiscono un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1925.

(6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione di designazione se si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione di designazione, o se la decisione di designazione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. Tale modifica è necessaria solo se le modifiche dei fatti comportano anche una modifica della valutazione. Per determinarlo è necessaria una valutazione caso per caso dei fatti e delle circostanze.

([1]) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

## 4. **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE**

(7) Le misure supplementari di Meta per tutelare l'uso da consumatore a consumatore («C2C») di Marketplace e rimuovere da tale servizio gli utenti commerciali comprendono criteri sia quantitativi che qualitativi che Meta utilizza attivamente per rimuovere gli utenti. Meta inoltre [monitora e verifica regolarmente] l'efficacia della sua politica di applicazione delle norme.

(8) Meta ha inoltre chiarito nel processo di creazione degli annunci dei prodotti che Marketplace non dovrebbe essere utilizzato a scopi commerciali, e ha eliminato formulazioni ambigue che avrebbero potuto suggerire la possibilità per gli utenti commerciali di pubblicare annunci su Marketplace attraverso il loro profilo personale.

(9) Sebbene nonostante le misure di applicazione delle norme e il monitoraggio supplementari di Meta alcuni utenti commerciali possano ancora nella pratica pubblicare annunci di prodotti su Marketplace, i dati forniti da Meta dimostrano che, nel corso del 2024, su Marketplace erano presenti meno di 10 000 utenti commerciali attivi su base annua.

(10) Meta ha pertanto dimostrato una modifica dei fatti in grado di comportare una modifica della valutazione di cui alla decisione di designazione, il che giustificherebbe la rimozione di Marketplace dall'elenco dei servizi di piattaforma di base forniti da Meta.

(11) Quanto precede non pregiudica la possibilità per la Commissione di riconsiderare o modificare la presente decisione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925, qualora si verifichi una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui essa si basa oppure nel caso in cui si constati che la presente decisione si è basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

## 5. **CONCLUSIONI**

(12) Per i motivi di cui sopra, a partire dal 23 aprile 2025 Marketplace, servizio di intermediazione online di Meta, non è più un servizio di piattaforma di base che soddisfa il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1925.

(13) Per rispecchiare tale conclusione, l'articolo 2, lettera f), della decisione di designazione di Meta è abrogato.